

Pubblicato il 10/06/2020

N. 00235/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00225/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2020, proposto da

Cestra Francesca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dirigente Area Vasta Tecnica non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto di Revoca dell'Autorizzazione n. 1/CH/2016 del 17/06/2016, emesso in data 12 marzo 2020 e notificato in data 13 marzo 2020, con il quale si Dichiara << la decadenza dell'Autorizzazione n. 1/CH/2016 del 17/06/2016 ed ogni altro atto dipendente dalla suddetta Concessione, assentite alla sig.ra Cestra Francesca, nata a Sabaudia il 14/09/1972, ed ivi

residente in Via Olanda s.n.c., per le ragioni di cui al presente atto ed innanzi espresse e motivate.>>

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sabaudia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare infondato, perché il fatto che nel 2016 la CUM QUIBUS avesse comunicato al SUAP del Comune il subentro, a titolo di “gestione di ramo d’azienda”, nell’attività della ricorrente, è irrilevante, perché comunque resta la violazione dell’autorizzazione, che non è solo di carattere edilizio, essendo stata rilasciata per la “installazione di un manufatto di facile rimozione a carattere temporaneo di supporto alla balneazione...da adibire a chiosco-ristoro stagionale”, nonché “per l’esercizio delle attività commerciali connesse”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina – Sezione Prima respinge l’istanza cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 800,00 oltre accessori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO